

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente -
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere -
Dott. FEDELE Ileana - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere -
R.G.N. 16984/2023

ORDINANZA

sul ricorso 16984-2023 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

D.G., P.R., in qualità di eredi di P.O., rappresentate e difese
dagli avvocati ANDREA BAVA, ELENA PETTINAU;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 83/2023 della CORTE D'APPELLO DI
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il
14/06/2023 R.G.N. 98/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

FATTI DI CAUSA

1. P.O., già in servizio presso l'Arma dei Carabinieri e titolare di pensione privilegiata, adì il Tribunale di Nuoro chiedendo dichiararsi che l'infermità da cui era affetto era riferibile all'ipotesi di servizio contemplata per le vittime del dovere dalla lett. c) dell'art. 1 co. 563 della Legge n. 266/2005, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno a riconoscerlo come vittima del dovere, o soggetto equiparato, e con l'ottenimento ai benefici economici ed assistenziali previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente espose che in data 15.7.1985 fu comandato in un servizio di scorta di sicurezza e viabilità ad una autocolonna militare in trasferimento dallo scalo ferroviario di Tarquinia alla base logistica del poligono addestrativo di Monteromano, zona compresa tra gli obiettivi prescelti da organizzazioni terroristiche. Esso esponente riferì che, dopo avere fermato l'autocolonna per permettere il transito di una autovettura, aveva ripreso la marcia per riportarsi nella posizione di testa che gli era stata assegnata ma, dopo avere superato alcuni autocarri, urtò di striscio un'autovettura che procedeva in senso di marcia contraria, riportando le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Nel contraddittorio tra le parti, l'adito Tribunale rigettò la domanda del P. escludendo che le infermità subite fossero riconducibili alle particolari condizioni ambientali e operative in cui si era svolto il servizio di scorta, atteso che il sinistro si era verificato a causa della parziale invasione della corsia opposta nell'effettuare il superamento dei veicoli militari e senza allegare altre ragioni idonee a dimostrare un aggravamento del rischio naturalmente connesso all'incarico eseguito.

3. Proposto gravame, il cui giudizio fu riassunto dagli eredi di P.O. nelle more deceduto, la Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari-, in riforma della impugnata pronuncia dichiarò, invece, il diritto del de cuius allo status di vittima del dovere. Dichiarò, poi, il diritto degli eredi: a percepire l'assegno mensile vitalizio ex art. 2 Legge n. 407/2008 fino alla data del decesso del de cuius (6.8.2019), nonché l'assegno speciale vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 Legge n. 206/2004, sempre fino alla data del decesso; ad ottenere l'assistenza psicologica a carico dello Stato e l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali classificati in classe C nonché l'elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 Legge n. 206/2004 nella misura massima e da ripartirsi in parti uguali.

4. Avverso la sentenza di secondo grado il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Le intime hanno resistito con controricorso, depositando memoria in prossimità dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero dell'Interno denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c., con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere errato la Corte territoriale - nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata ritualmente in giudizio- ritenendo che: a) il relativo termine era decennale per cui, tenuto conto della domanda amministrativa (4.12.2009 rigettata il 9.6.2011) alla data di instaurazione del giudizio di primo grado (ricorso notificato il 22.3.2018), il termine non era ancora spirato. Ciò in un contesto in cui la richiesta di declaratoria dello status è da considerarsi imprescrittibile mentre i ratei si prescrivono, invece, nei limiti del decennio anteriore alla domanda amministrativa. L'Amministrazione deduce, invece, che per eventi anteriori al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della Legge n. 266/2005), già da quella data era possibile richiedere il riconoscimento di vittima del dovere che non costituisce uno status, bensì una situazione o una qualità giuridica connessa ad una condizione di fatto che costituisce il presupposto di una serie di posizioni giuridiche soggettive. Rappresenta, poi, che, in assenza di una specifica disposizione che deroghi l'art. 2946 c.c., il termine di prescrizione del diritto in esame era quello ordinario di dieci anni decorrente dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e cioè dal 1° gennaio 2006 o, al più, dal 23 agosto 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento attuativo rappresentato dal D.P.R. n. 243/2006). Evidenzia che, nella fattispecie, l'istanza per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere era stata presentata il 4.12.2019 e, quindi, dopo il decorso di dieci anni dalla data di entrata in vigore sia della legge che del regolamento. Deduce, infine, che analoghe osservazioni dovevano essere fatte anche in relazione alla prescrizione del diritto ai ratei delle prestazioni periodiche maturate anteriori al decennio anteriore alla domanda amministrativa.

2. Il motivo è infondato, avendo i giudici territoriali deciso conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità, tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 e 2658 del 2025).

In particolare, nella fattispecie in esame in cui si verte in ipotesi di potenziale vittima del dovere per un infortunio anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 266/2005 (15.7.1985), la domanda amministrativa è stata presentata il 4.12.2009 (e non come asserisce parte ricorrente il 4.12.2019) e rigettata in data 9.6.2011, per cui il ricorso giudiziario notificato il 22.3.2018 è stato proposto nel termine decennale di prescrizione relativamente ai chiesti benefici economici.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 563 lett. b) e e) della Legge n. 266/2005, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., perché la

Corte territoriale, pur condividendo l'assunto che la fattispecie in esame non rientrava nella previsione della lettera c) dell'art. 1 co. 563 legge citata, tuttavia ha ritenuto che la stessa fosse da inquadrare nelle ipotesi previste dalla lett. b) (svolgimento di servizi di ordine pubblico) nonché in quella della lettera e) (attività di tutela della pubblica incolumità) senza però considerare che il P., in quanto incaricato di un servizio di scorta di automezzi militari, comunque doveva rispettare l'obbligo, gravante su tutti gli utenti della strada ex art. 140 C.d.S. di non creare situazioni di pericolo per la circolazione e di salvaguardare, in ogni caso, la sicurezza stradale. L'Amministrazione evidenzia che l'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento non era riconducibile alla concretizzazione di un rischio qualificato insito nel peculiare incarico svolto, ma da un incidente determinato dallo stesso comportamento del richiedente.

4. Il motivo non è meritevole di accoglimento sia pure con le precisazioni che seguono.

La definizione di ordine pubblico, di cui alla lettera b) dell'art. 1 co. 563 Legge n. 266/2005, agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risulta acquisita e consolidata nella giurisprudenza di questa Corte ove è stato affermato il seguente principio di diritto: ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, ma è necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività. Deve perciò escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 (nello stesso senso, si veda anche Cass. ord. n.16669/2025). Orbene, è senza dubbio condivisibile l'assunto della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che il servizio scorta di una autocolonna militare, in un territorio in cui erano stati previsti eventuali attacchi terroristici, rientri nel concetto di servizio di ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni (art. 159 D.Lgs. n. 112/1998).

La situazione di pericolo individualizzante, richiesta dall'art. 1 comma 563 Legge n. 266/2005 ai fini della connotazione di un rischio specifico, è effettivamente desumibile, nel caso in esame, dalla necessità che il P., dopo avere regolamentato il traffico ed essersi fermato per consentire la ripresa della marcia dell'autocolonna, doveva avviarsi a riprendere immediatamente la testa del convoglio, composto da dieci autocarri, ove era stato

destinato per servizio con un suo collega che, nel frattempo, era rimasto da solo a svolgere il servizio di scorta avanti la colonna.

Quanto, infine, alla circostanza che, per effettuare tale operazione, il P. con la sua moto di servizio abbia invaso la corsia contraria, così urtando di striscio un'autovettura che procedeva in senso contrario (nonostante le segnalazioni di accostarsi a destra) e cadendo, deve osservarsi, da un lato, che la circolazione di una autocolonna militare, come sottolineato dai giudici di seconde cure, comunque obbliga tutti gli altri utenti della strada ad assumere una particolare prudente condotta di guida, in considerazione della peculiarità del transito, da attuare con il tenere strettamente la mano destra della propria corsia di marcia; dall'altro, che l'art. 177 co. 2 del C.d.S. (I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.) comunque consente che le forze dell'ordine, sia pure con i limiti della comune prudenza e diligenza, possano essere esonerati dall'osservanza dei limiti e degli obblighi relativi alla circolazione nell'espletamento di servizi urgenti di istituto. Nel caso in esame, non risulta che, in un servizio di scorta a convogli militari, non fossero stati azionati i relativi dispositivi di segnalazione (obbligatorie per legge) e, comunque, alle autovetture che procedevano in senso contrario era stato fatto cenno di accostarsi sulla loro destra.

Deve, quindi, ritenersi corretta la sussunzione della fattispecie concreta in quella disciplinata dalla lettera b) dell'art. 1 comma 563 della Legge n. 266/2005, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere dell'istante.

5. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato e alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché del diritto all'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe C ex artt. 6 e 9 Legge n. 206/2004.6. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che il diritto all'assistenza psicologica previsto in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, non si concreta, in sé solo, in un diritto di credito a una determinata prestazione sanitaria (con conseguente configurazione della legittimazione passiva della ASL), ma è ricompreso nella nozione di status di vittima del dovere, cui si correla inscindibilmente un fascio di diritti alle singole prestazioni (tra cui quelle sanitarie, quale quella di cui alla citata disposizione), rispetto al quale la legittimazione a contraddire deve riconoscersi in capo al Ministero dell'Interno (Cass. n. 29683/2025).

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

8. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

9. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo Data pubblicazione 04/02/2025 2014, n. 5955).

10. Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del de cuius e dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto dati inerenti alle sue condizioni di salute.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del de cuius e dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2026